



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2011
COM(2011) 578 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**concernente l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 del
Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito
della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio¹ stabilisce misure relative alla comunicazione delle catture accidentali di cetacei nell'ambito di determinati tipi di pesca e misure volte a limitare tali catture. Il regolamento identifica le attività di pesca per le quali è d'obbligo l'uso di deterrenti acustici, precisa le specifiche tecniche e le condizioni di impiego di tali dispositivi e indica le attività di pesca in relazione alle quali devono essere svolti programmi di osservazione a bordo per ottenere dati rappresentativi che consentano di valutare il volume delle catture accessorie di cetacei. Spetta agli Stati membri garantire l'uso dei deterrenti acustici e controllarne l'efficacia nel tempo, nonché provvedere all'attuazione di programmi di sorveglianza secondo le linee direttrici previste dal suddetto regolamento.

A norma dell'articolo 6 del regolamento, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione di determinate disposizioni del regolamento. A norma dell'articolo 7 la Commissione, dopo aver ricevuto la seconda di queste relazioni degli Stati membri, deve redigere una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del regolamento². Successivamente all'invio della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri, la Commissione è tenuta a presentare una comunicazione aggiornata al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali comunicazioni devono basarsi sulla valutazione delle relazioni degli Stati membri e tener conto altresì delle valutazioni effettuate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il presente documento adempie al secondo obbligo di relazione previsto per la Commissione.

La presente comunicazione contiene una sintesi delle informazioni raccolte nel corso del periodo 2007-2009 e trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 6 del regolamento. Il CIEM e lo CSTEP sono stati inoltre invitati ad analizzare il contenuto scientifico delle relazioni nazionali, l'applicazione del regolamento e ogni altra relazione scientifica fornita dagli Stati membri. Le conclusioni di questa analisi effettuata dal CIEM e dallo CSTEP sono state integrate nel presente documento.

2. ANALISI DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Successivamente alla prima comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2009, la qualità delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma del

¹ Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, adottato nell'aprile 2004, stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e modifica il regolamento (CE) n. 88/98.

² COM(2009) 368 definitivo.

regolamento (CE) n. 812/2004 è migliorata. Tuttavia, le informazioni fornite dagli Stati membri continuano ad essere disomogenee in termini di contenuto e formato. Sia il CIEM che lo CSTEP osservano che le incongruenze rilevate in tali informazioni limitano la possibilità di valutare efficacemente l'attuazione del regolamento. Solo alcuni Stati membri (Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito) hanno volontariamente adottato il formato di relazione proposto dal CIEM e dallo CSTEP. Tale formato standard è stato formalmente adottato dagli Stati membri nel maggio 2010 e dovrebbe permettere di migliorare la coerenza delle future relazioni.

Su ventidue Stati membri costieri dell'Unione tutti, tranne uno, hanno trasmesso almeno una relazione annuale. Sei Stati membri (Belgio, Cipro, Grecia, Malta, Bulgaria e Romania) hanno informato la Commissione di non avere obblighi di comunicazione a norma del regolamento, o perché le loro flotte non avevano effettuato alcuna delle operazioni di pesca di cui all'allegato I (uso di deterrenti acustici) o all'allegato III (osservatori a bordo) del regolamento medesimo o, nel caso della Bulgaria e della Romania, in quanto le loro operazioni di pesca si svolgono esclusivamente nel Mar Nero, che non rientra nel campo di applicazione del regolamento. La Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato relazioni contenenti dati relativi alle osservazioni a bordo. Tutti gli Stati membri, tranne uno, hanno fornito alcune stime delle catture accidentali.

Malgrado i segni di miglioramento, alla Commissione appare evidente che molti Stati membri sembrano avere ancora difficoltà con l'attuazione del regolamento e in particolare con i requisiti esposti di seguito.

2.1. Obbligo di utilizzare deterrenti acustici

Otto Stati membri (Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna e Regno Unito) praticano attualmente attività di pesca per le quali è obbligatorio l'uso di deterrenti acustici. Questi Stati membri hanno fornito informazioni sul loro impiego raccolte tramite sorveglianza diretta da parte degli organismi di controllo e di esecuzione nonché grazie a interviste con i pescatori e studi pilota. In generale, il livello di attuazione di quanto disposto agli articoli 2 e 3 del regolamento non è chiaro e dalle relazioni nazionali emerge che l'uso effettivo di tali dispositivi da parte delle navi e la sorveglianza svolta dagli Stati membri restano insoddisfacenti.

Tutti gli Stati membri che fanno uso di deterrenti acustici hanno concluso che occorre migliorare l'affidabilità, l'efficacia e l'utilizzo pratico degli attuali dispositivi. Questi problemi hanno condotto la quasi totalità degli Stati membri interessati a commissionare studi destinati a sorvegliare e valutare l'uso di deterrenti acustici nonché a migliorarne l'utilizzo pratico e le caratteristiche tecniche in collaborazione con vari fabbricanti. Sono stati inoltre esaminati i rischi per la sicurezza connessi all'uso di questi strumenti, ma le relazioni presentate dagli Stati membri indicano che a tali rischi si può in gran parte ovviare grazie a una migliore progettazione, un migliore controllo della qualità a livello dei fornitori e a modifiche introdotte nel loro utilizzo pratico. Vari Stati membri hanno sperimentato nuovi tipi di deterrenti acustici immessi sul mercato e almeno uno di questi nuovi dispositivi ha dato risultati incoraggianti. I fabbricanti hanno attivamente partecipato a queste sperimentazioni e tale ricerca collaborativa dovrebbe continuare.

Anche il costo annuale derivante dall'utilizzo di deterrenti acustici continua a costituire un problema. Esso può variare considerevolmente a seconda della tecnologia impiegata nei

dispositivi e del tasso di perdita dei medesimi nell'ambito delle diverse attività di pesca. I costi, considerati significativi per le attività di pesca con reti fisse³ e combinati a una scarsa affidabilità e a impatti negativi sulle operazioni di pesca, hanno scoraggiato l'uso dei deterrenti acustici e il rispetto del regolamento. Vari Stati membri hanno tuttavia concesso regimi di aiuti o hanno fornito gratuitamente ai pescatori i dispositivi per compensarne i costi e cercare di incoraggiarne l'uso. Queste misure si sono rivelate utili in alcuni casi ma non vengono applicate uniformemente negli Stati membri e costituiscono soltanto una soluzione a breve termine.

Alcuni Stati membri hanno tentato di aumentare la distanza tra i deterrenti acustici montati sulle reti fisse, giungendo alla conclusione che il fatto di raddoppiare la distanza non sembra ridurre l'efficacia. Raddoppiando la distanza, i costi per i pescatori possono essere ridotti. L'articolo 3 del regolamento consente agli Stati membri di autorizzare l'uso temporaneo di deterrenti acustici non conformi alle specifiche stabilite nell'allegato tecnico del regolamento, il che include la possibilità di aumentare la distanza tra i dispositivi. Almeno due Stati membri si sono avvalsi di tale deroga.

Le ONG non hanno ancora adottato una posizione chiara con riguardo ai deterrenti acustici a causa di presunti rischi di esclusione degli animali dal loro habitat nonché dell'impatto sonoro sull'ambiente, ma non esistono prove scientifiche di questi effetti. Tali organizzazioni parlano inoltre di un fenomeno di assuefazione che renderebbe tali dispositivi inefficaci, ma anche in questo caso le prove scientifiche sono limitate. Il CIEM ha concluso che tali effetti non sono dimostrati e sembra ragionevole ipotizzare che, nella misura in cui i deterrenti acustici consentono di ridurre le catture accessorie di focene, questo risultato compensa ogni potenziale effetto collaterale.

Un'altra questione importante relativa ai deterrenti acustici consiste nello sviluppo di sistemi che consentano di rilevarne il corretto funzionamento. Gli organismi di controllo e di esecuzione di vari Stati membri hanno segnalato l'impossibilità pratica di far rispettare le disposizioni del regolamento a causa delle difficoltà incontrate nel verificare il funzionamento dei dispositivi o la loro effettiva presenza sugli attrezzi dei pescatori. Le autorità tedesche e danesi hanno messo a punto un apparecchio di controllo che consente l'ispezione dei deterrenti acustici in mare. Le autorità di controllo degli Stati membri dovrebbero effettuare valutazioni supplementari che consentano di determinare se tale apparecchio possa essere adottato.

2.2. Obbligo di predisporre e applicare programmi di osservazione

Quest'obbligo è stato adempiuto dalla maggior parte degli Stati membri grazie a una combinazione di programmi di sorveglianza specifici, progetti pilota, osservazioni condotte nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati e varie altre prove tecniche e scientifiche. Conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento, risulta che in tutti i casi sono stati utilizzati osservatori qualificati.

La Danimarca, la Francia, la Lettonia, la Polonia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno tutti comunicato che lo sforzo di pesca osservato superava i livelli previsti dal regolamento. La Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Slovenia e il Regno Unito hanno inoltre raggiunto il livello di copertura richiesto per entrambi i gruppi di navi

³ Le reti fisse includono le reti da imbocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli.

(≤ 15 metri e ≥ 15 metri). L'Estonia, il Portogallo e la Germania hanno condotto osservazioni solo su una parte ridotta delle loro attività di pesca per una serie di motivi legati ai costi e alla disponibilità di osservatori.

Alcuni Stati membri e lo stesso CIEM hanno segnalato una serie di ostacoli che limitano le osservazioni e la loro utilità. Queste difficoltà riguardano a) l'intervento degli osservatori, b) il livello di sforzo di pesca da sorvegliare a norma del regolamento e c) i vincoli di carattere economico e amministrativo.

- (a) Alcuni Stati membri segnalano difficoltà di accesso alle navi per i seguenti motivi: mancata notifica agli osservatori dei movimenti della nave da parte delle organizzazioni di produttori o dei singoli pescatori; mancata comprensione del ruolo degli osservatori che porta a una mancanza di cooperazione da parte dei pescatori; mancanza di spazio che impedisce agli osservatori di uscire in mare, soprattutto sulle navi di piccole dimensioni; mancanza di effettivi (presenza di un unico osservatore), che rende difficile le operazioni di campionamento quando gli osservatori devono combinare il campionamento dei rigetti con il monitoraggio delle catture accessorie di cetacei.
- (b) Anche da un esame superficiale delle relazioni presentate a norma del regolamento emerge che ben pochi Stati membri sono riusciti a ottenere stime delle catture accidentali con un coefficiente di variazione (CV)⁴ anche solo prossimo allo 0,3 previsto dal regolamento. Ciò è dovuto principalmente al basso livello di catture accessorie osservato, che ostacola da un punto di vista statistico la convalida dei risultati ottenuti. Per ottenere un CV di 0,3 occorre realizzare un campionamento consistente, quindi costoso, che secondo il CIEM non è realistico in una situazione in cui le catture accessorie costituiscono eventi sporadici (ossia, poiché le catture accessorie sono rare, per avere una possibilità ragionevole di osservarle occorre esaminare una percentuale elevata di cale rispetto al totale di cale effettuate in una pesca specifica). Anche gli Stati membri che hanno scelto di sorvegliare le attività di pesca tramite programmi pilota di sorveglianza con un tasso di osservazione pari al 5% dello sforzo di pesca, come consentito dal regolamento, hanno riferito di avere avuto difficoltà ad applicare pienamente questa disposizione. In alcuni casi gli Stati membri hanno dovuto controllare un gran numero di navi per conseguire l'obiettivo del 5% oppure osservare vari tipi di pesca in cui le loro navi erano coinvolte. Di conseguenza, in generale l'osservazione di alcuni tipi di pesca ha raggiunto un livello pari o superiore al 5%, mentre altri tipi sono stati osservati a livelli ben inferiori o non lo sono stati affatto.
- (c) Alcuni Stati membri hanno segnalato che il livello delle osservazioni sinora condotte non sarà più finanziariamente sostenibile in futuro, tenuto conto in particolare delle attuali condizioni economiche. Molti Stati membri hanno concluso che svolgere programmi di osservazione limitati al regolamento in questione non era efficiente sotto il profilo dei costi e hanno fatto pertanto ricorso ad altri programmi di osservazione.

⁴ Il coefficiente di variazione (CV) è il rapporto tra la deviazione standard e la media.

2.3. CATTURE ACCIDENTALI

Sulla base delle relazioni presentate, le stime delle catture accidentali risultano poco elevate in molte delle attività di pesca osservate, anche se nella maggior parte dei casi è difficile estrapolare una stima delle catture totali realizzate a livello di flotta a partire dalle catture osservate. Non sono pertanto disponibili stime precise di tali catture. Sia il CIEM che lo CSTEP sottolineano tuttavia che nell'ambito di varie attività di pesca sono stati regolarmente segnalati livelli di catture accidentali significativi. La Francia, i Paesi Bassi e la Spagna hanno segnalato catture accidentali di cetacei nella pesca con reti fisse effettuata nelle sottozone CIEM IV, VII e VIII. Le catture accidentali erano essenzialmente costituite da focene, delfini comuni e stenelle striate.

Le osservazioni effettuate per le reti da traino pelagiche utilizzate dalla Francia e dalla Spagna hanno permesso di constatare catture accessorie di delfini comuni nelle sottozone CIEM VII e VIII. Per le stesse zone, la Francia ha comunicato la cattura accessoria di quattro globicefali. Nell'ambito della pesca francese effettuata nel Mediterraneo è stata segnalata la cattura accidentale di tre stenelle striate e di un tursiope troncato.

Gli altri Stati membri non hanno segnalato alcuna cattura accessoria nell'ambito delle flotte pescherecce osservate soggette a una sorveglianza a norma del regolamento. Ciò si spiega generalmente con un'interazione alquanto ridotta tra i cetacei e le attività di pesca in questione, un basso livello di osservazione delle attività di pesca rispetto allo sforzo di pesca effettivo oppure una mancanza di copertura delle attività di pesca nell'ambito delle quali le catture accidentali tendono ad essere significative (in altre parole, vengono osservate le attività di pesca sbagliate). In quest'ultimo caso si tratta di attività di pesca il cui volume di catture accessorie è noto e che non richiedono sorveglianza a norma del regolamento, poiché nel loro ambito l'utilizzo di deterrenti acustici volti a ridurre le catture accidentali è obbligatorio.

Vari Stati membri sono andati oltre gli obblighi del regolamento in materia di segnalazione e hanno presentato i risultati delle osservazioni di catture accidentali effettuate nell'ambito di attività di pesca per le quali esso non richiedeva alcuna sorveglianza. Tali risultati hanno dimostrato l'esistenza di catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse nel Mare del Nord e nel Mar Celtico (focene, delfini comuni e stenelle striate) nonché nella pesca con palangari di superficie nel Mediterraneo (globicefali comuni).

Gli Stati membri hanno inoltre segnalato casi di mammiferi marini spiaggiati la cui morte è stata attribuita ad attrezzi da pesca. Il CIEM sottolinea che occorre dar prova di prudenza per non sopravvalutare i dati relativi agli animali spiaggiati e mettere a punto protocolli specifici per accertare la vera causa dei decessi. Gli animali spiaggiati per i quali è stata accertata una morte dovuta alle reti da pesca possono sensibilizzare i responsabili circa l'esistenza di un problema potenziale, ma non devono servire ad estrapolare l'entità delle catture accidentali.

3. PARERI DEL CIEM E DELLO CSTEP

Le informazioni relative all'abbondanza assoluta di cetacei nelle acque dell'UE, compreso il Mediterraneo, sono estremamente eterogenee e insoddisfacenti sul piano della gestione. Nel 2010 il CIEM⁵ ha effettuato, sulla base delle migliori informazioni disponibili, una valutazione dello stato delle popolazioni delle specie di cetacei oggetto del regolamento. La tabella 1 presenta i risultati di tale valutazione.

Tabella 1 – Stato delle popolazioni delle principali specie di cetacei contemplate dal regolamento (CE) n. 812/2004

Specie	Zona	Stato della popolazione
Focena	Mar Baltico	Scarsissima abbondanza – in grave pericolo di estinzione
	Kattegat, Belt	Sconosciuto – situazione preoccupante
	Atlantico (settentrionale)	Stabile o in aumento – indizi di migrazione in provenienza da altre zone
	Atlantico (meridionale) – Penisola iberica	Scarsa abbondanza – situazione molto preoccupante
	Mare del Nord	Stabile – indizi di migrazione verso sud
Delfino comune	Mediterraneo	Sconosciuto – netto calo segnalato negli ultimi 30-40 anni
	Atlantico	Relativamente stabile
	Mare del Nord	Stabile – popolazione ridotta
Stenella striata	Mediterraneo	Sconosciuto – vulnerabile
	Altre zone	Sconosciuto – si ritiene relativamente stabile
Tursiope troncato	Mediterraneo	Sconosciuto – varie sottopopolazioni classificate a rischio di estinzione nelle zone costiere
	Altre zone	Sconosciuto – si ritiene relativamente stabile

Dalla tabella si evince che una popolazione di focene del Baltico è in grave pericolo di estinzione mentre altre quattro popolazioni versano in uno stato descritto dal CIEM come preoccupante, a causa di indizi che indicano un declino della popolazione oppure per una mancanza di informazioni. Anche la popolazione di focene del Mar Nero, non coperta dal regolamento, è ritenuta a rischio. Le altre popolazioni sono considerate relativamente stabili, ma ciò non significa che le catture accidentali di queste specie non abbiano un impatto sul loro stato, ed è impossibile prevedere quale sarebbe stata la loro evoluzione in assenza del regolamento.

⁵ CIEM, 2010. "EU request on cetacean bycatch regulation 812/2004. Item 4", domanda di parere specifico, maggio 2010.

A seguito di questa valutazione, il CIEM⁶ ha tentato di realizzare un'analisi delle catture accidentali totali di cetacei per regione di gestione e di determinare se gli attuali livelli di cattura avessero un effetto sulle popolazioni. Data tuttavia la natura incompleta e incoerente dei dati disponibili, esso ha potuto valutare i livelli di catture accessorie solo per un numero ridotto di attività di pesca. Le informazioni esistenti sulla distribuzione e l'abbondanza di cetacei non possono essere utilizzate ai fini della valutazione degli effetti del regolamento. Il CIEM ha tuttavia concluso che i livelli delle catture accidentali di seguito indicate sono preoccupanti e che occorre continuare a mettere in atto o, nel caso del Mar Nero, includere, misure di sorveglianza e di attenuazione ai sensi del regolamento:

- focene nelle reti fisse nel Baltico, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nello Skagerrak, nell'Atlantico e nel Mar Nero;
- delfini comuni e stenelle striate nelle reti fisse nell'Atlantico e nel Mar Nero;
- delfini comuni nelle reti da traino pelagiche utilizzate per la pesca della spigola e del tonno nell'Atlantico; e
- tursiopi troncati nel Mediterraneo.

Nella sua valutazione delle relazioni a norma del regolamento, il CIEM raccomanda di adottare un approccio più flessibile in materia di monitoraggio, soprattutto nelle zone in cui le catture accidentali di cetacei risultano notoriamente elevate, anziché sorvegliare le attività di pesca che presentano un tasso assai ridotto di catture accidentali osservate e/o un livello contenuto dello sforzo di pesca.

Sia il CIEM che lo CSTEP hanno individuato una serie di lacune nel regolamento a cui occorre rimediare. Attualmente il regolamento non prevede alcun obbligo di informazione per gli Stati membri con riguardo al Mar Nero, dov'è tuttavia evidente la presenza di catture accessorie. Le attività delle navi di lunghezza inferiore a 15 metri notoriamente responsabili delle catture accidentali non sono adeguatamente coperte. A norma dell'articolo 4 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere dati scientifici relativi alle navi di lunghezza inferiore a 15 metri tramite studi scientifici e progetti pilota. Benché vari Stati membri abbiano provveduto a effettuare tali studi e progetti, il livello di sorveglianza resta molto scarso. A questo proposito gli Stati membri sono tenuti, a norma della direttiva "Habitat"⁷, a sorvegliare la mortalità accidentale delle specie protette, inclusi i cetacei, per cui tutte le attività di pesca in questione andrebbero incluse nel campo di applicazione del regolamento.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva "Habitat", gli Stati membri sono tenuti a introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali delle specie animali rigorosamente protette, elencate nell'allegato IV della direttiva, che comprendono anche i cetacei. Le informazioni pertinenti rientrano negli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 17 della direttiva "Habitat" e sono attualmente riunite in una banca dati dell'UE⁸. Il CIEM ha valutato i dati contenuti in questa banca dati e ha cercato di stabilire collegamenti

⁶ CIEM, 2010. "EU request on cetacean bycatch regulation 812/2004. Item 3", domanda di parere specifico, ottobre 2010.

⁷ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

⁸ <http://eionet.europa.eu/article17>

tra i dati raccolti ai sensi della direttiva "Habitat" e quelli raccolti ai sensi del regolamento, concludendo che esiste un ampio grado di duplicazione tra i due e che gli Stati membri garantiscono solo in misura limitata il coordinamento tra le attività volte al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva "Habitat" (gestione basata sulle zone e protezione delle specie, compresa la sorveglianza delle catture accessorie) e le azioni condotte in applicazione del regolamento. Inoltre, la direttiva "Habitat" si concentra su una gestione fondata sulle zone mediante la creazione di zone protette; tuttavia, nella maggior parte dei casi è poco probabile che questo approccio rappresenti uno strumento efficace di conservazione dei cetacei, che il più delle volte si spostano in aree molto vaste e vengono catturati nell'ambito di molti tipi di pesca. Il CIEM ha pertanto consigliato di riesaminare le disposizioni nazionali di sorveglianza delle catture accidentali nell'ambito della direttiva "Habitat" e il loro coordinamento con il regolamento.

Il CIEM e lo CSTEP hanno sottolineato la necessità di estendere la sorveglianza a norma del regolamento al fine di includervi le catture accessorie di pinnipedi, uccelli marini e tartarughe di mare. Il CIEM ha evidenziato il livello elevato di catture accidentali di carette segnalato in un'ampia gamma di attività di pesca nel Mediterraneo nonché delle catture di uccelli marini nella pesca con palangari. Ancora una volta, nel quadro della direttiva "Habitat", gli Stati membri hanno l'obbligo di sorvegliare le catture accidentali di queste specie.

Il CIEM ha raccomandato che i tipi di attrezzi a cui si applica il regolamento vengano chiaramente definiti e che queste definizioni vengano incluse nel regolamento medesimo, poiché al momento non è chiaro se alcuni tipi di attrezzi da pesca noti per interagire con i cetacei, come ad esempio i tramagli, rientrino o meno nel suo campo di applicazione.

4. RICERCHE EFFETTUATE

Nel periodo 2007-2010, una serie di Stati membri ha condotto studi con l'obiettivo di elaborare nuove misure di attenuazione o perfezionare i deterrenti acustici attualmente in uso, migliorando i programmi di sorveglianza grazie in particolare a nuovi strumenti di monitoraggio (telecamere a circuito chiuso – CCTV) e approfondendo le conoscenze sulla distribuzione dei cetacei e le interazioni con le operazioni di pesca. Questi studi sono stati condotti a livello nazionale o in collaborazione con altri Stati membri. L'Unione europea ha finanziato un importante progetto di ricerca denominato NECESSITY, volto in particolare a ridurre le catture accidentali nella pesca con reti da traino pelagiche.

Oltre a questi studi, numerosi lavori di ricerca sono stati avviati anche a livello mondiale, il che mostra l'importanza del problema. Non sembra tuttavia esistere attualmente alcuna misura tecnica di attenuazione in grado di sostituire i deterrenti acustici con la stessa efficacia di questi ultimi per ridurre le catture accidentali di cetacei negli attrezzi da pesca. Dispositivi alternativi quali le griglie di esclusione e le barriere di reti, testati essenzialmente sulle reti da traino pelagiche, hanno determinato perdite di pesci elevate e non sono accettabili per i pescatori. Altre misure quali i divieti di pesca in determinati periodi e determinate zone hanno dimostrato di ridurre le catture accidentali ma solo nel caso di catture prevedibili e relativamente limitate nel tempo e nello spazio – circostanze che si verificano di rado nella pesca europea. I risultati ottenuti dalle prove condotte con le reti da imbrotto a riflessione acustica in Danimarca, in Canada e in Sudamerica sono più incoraggianti, ma esse richiedono ulteriori test prima di poter essere considerate una valida alternativa ai deterrenti acustici.

5. CONCLUSIONI

- (1) Lo sforzo di campionamento è stato insufficiente in relazione alle attività di pesca e alle zone in cui avrebbe dovuto concentrarsi, il che non ha permesso di prendere decisioni adeguate in merito alle catture accessorie di cetacei. Se la maggior parte degli Stati membri che hanno effettivamente presentato una relazione alla Commissione dichiarano un numero esiguo o inesistente di catture accessorie nelle acque dell'Unione, i riscontri scientifici provenienti dai programmi di osservazione in mare o dalle autopsie degli animali spiaggiati continua a indicare notevoli interazioni fra le attività di pesca e i cetacei. Le informazioni sulle popolazioni di cetacei sono inoltre frammentarie e lo stato di tali popolazioni rimane incerto, il che non aiuta a comprendere l'impatto effettivo della pesca sulle popolazioni. Stime assolute potenzialmente utili per orientare le azioni di gestione esistono solo per poche specie nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e in alcune parti dell'Atlantico nordorientale.
- (2) Attualmente sembra essere data un'importanza eccessiva alle misure di attenuazione (ossia ai deterrenti acustici), mentre tali misure si sono rivelate efficaci solo per la riduzione delle catture accessorie di focene nella pesca con reti fisse ma non per altre specie di cetacei (delfini comuni e stenelle striate) o con altri metodi di pesca (ad esempio con reti da traino pelagiche). Ciò ha reso inefficace l'articolo 2 del regolamento. Vi è una generale riluttanza da parte dei pescatori a utilizzare i dispositivi attualmente disponibili, per ragioni economiche e pratiche ben documentate.
- (3) Molti Stati membri hanno compiuto sforzi considerevoli per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento. I miglioramenti relativi al formato delle relazioni raccomandato dal CIEM e dallo CSTEP e accettato dagli Stati membri faciliteranno in futuro questo compito. La qualità e il contenuto delle relazioni presentate da alcuni Stati membri restano tuttavia incoerenti, rendendo difficili le analisi. La comunicazione dei dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere strutturata in base alla segmentazione della flotta definita nel quadro per la raccolta dei dati e secondo una cadenza mensile anziché trimestrale.
- (4) Gli obiettivi definiti in materia di sorveglianza nel regolamento appaiono troppo ambiziosi e andrebbero rivisti. Il proseguimento del programma di sorveglianza prescritto dal regolamento per i tipi di pesca caratterizzati da tassi di cattura notoriamente bassi non costituisce un uso efficace delle risorse, soprattutto nei casi in cui le catture accessorie sono notoriamente più frequenti in attività di pesca o zone per le quali il regolamento non prevede alcun obbligo di sorveglianza. Secondo il CIEM, un approccio più generale che obblighi gli Stati membri a fornire la prova che le loro attività di pesca non comportano catture accessorie di cetacei superiori a un livello concordato sarebbe più appropriato, senza imporre agli Stati membri obblighi eccessivi in materia di sorveglianza. Occorrono una maggiore flessibilità e un migliore coordinamento nell'assegnazione dello sforzo di sorveglianza.
- (5) La distribuzione dei cetacei e le interazioni con il settore della pesca non risultano costanti nel tempo. Lo sviluppo di ricerche specifiche sulle misure di attenuazione e il rafforzamento della sorveglianza relativa alle interazioni tra cetacei e attività di pesca, parallelamente alla piena applicazione del regolamento, contribuiranno a una migliore comprensione di queste evoluzioni e allo sviluppo degli strumenti necessari a una corretta gestione. È indispensabile apportare chiarimenti supplementari per

quanto concerne la raccolta dei dati a norma della direttiva "Habitat" nonché il collegamento con il regolamento al fine di ottimizzare l'utilità dei dati raccolti ed evitarne la duplicazione.

- (6) A norma della direttiva "Habitat", gli Stati membri hanno l'obbligo di sorvegliare le catture e le uccisioni accidentali di tutti i cetacei nonché di garantire che tali catture e uccisioni non abbiano un impatto significativo sulle popolazioni. In proposito, per le attività di pesca e le zone in cui le catture accidentali costituiscono un problema e che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, gli Stati membri hanno la responsabilità di adottare opportune misure per salvaguardare le popolazioni di cetacei. In particolare, le catture accessorie accidentali di cetacei nel Mar Nero e le catture accidentali di pinnipedi, uccelli marini e tartarughe negli attrezzi da pesca in tutte le zone costituiscono casi specifici che non rientrano attualmente nel campo di applicazione del regolamento, ma per cui è opportuna una sorveglianza.

6. PROSPETTIVE

Se da un lato gli obiettivi di sorveglianza, il formato dei dati e altri aspetti sono ancora oggetto di discussione, il regolamento è riuscito, secondo il CIEM, *"a fornire un quadro più completo delle catture accessorie di cetacei nell'ambito della pesca europea"*. Alcuni Stati membri hanno acquisito conoscenze in merito all'impatto delle loro attività di pesca sui cetacei, il che consente loro di razionalizzare le esigenze in materia di ricerca e protezione dei cetacei nonché di migliorare l'applicazione del regolamento.

Il regolamento è in vigore da sei anni, e malgrado questi miglioramenti non consegue ancora pienamente l'obiettivo di impedire la cattura accidentale di cetacei negli attrezzi da pesca. Le catture accessorie continuano a esistere in un certo numero di attività di pesca nell'Atlantico settentrionale, nel Mare del Nord e nel Baltico e, secondo il CIEM, varie sottopopolazioni di focene e delfini comuni in queste zone sono considerate a rischio. Per il Mediterraneo e il Mar Nero è evidente che le stime di abbondanza di cetacei sono inadeguate, il che rende impossibile qualsiasi valutazione della popolazione o delle catture accessorie in queste regioni, ma esistono prove sufficienti per affermare che in tali bacini marittimi le catture accessorie restano elevate.

Occorre pertanto provvedere affinché le misure di sorveglianza e attenuazione vengano destinate alle zone e alle specie più a rischio. Misure di attenuazione più adeguate potrebbero essere inserite nel nuovo quadro di misure tecniche previsto nell'ambito della riforma della politica comune della pesca. In questo modo verrà definito il campo di applicazione delle misure, nonché gli obiettivi generali e le finalità in materia di catture accessorie di cetacei, con la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di attenuazione per zone e attività di pesca determinate. Le disposizioni in materia di sorveglianza potrebbero essere integrate nel quadro per la raccolta dei dati, parallelamente all'adozione di un più ampio approccio ecosistemico per il controllo della pesca che includa le catture accessorie di specie non bersaglio quali i cetacei, gli uccelli marini e gli organismi bentonici. Una volta realizzati questi obiettivi, il regolamento (CE) n. 812/2004 potrebbe essere abrogato.